

## DETERMINAZIONE A CONTRARRE

### IL PRESIDENTE

#### Premessi

- la Nota dell'ANAC del 17 Gennaio 2016, che sancisce che i Fondi paritetici interprofessionali nazionali sono da considerarsi *“Organismi di diritto pubblico”*;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la quale *“i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei Contratti Pubblici e sono vigilati dall'ANAC [...] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento”*;
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 - *“Codice dei Contratti Pubblici”*, di seguito il *“Codice”*.
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'Art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* (di seguito anche *“il Nuovo Codice”*), che all'Art. 226 comma 2, stabilisce che: *“a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: [...] b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte”*;
- che pertanto, in ragione di quanto precede, le disposizioni di cui Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. continuano ad applicarsi esclusivamente alle procedure pubblicate prima del 1° luglio 2023, data in cui hanno acquisito efficacia le disposizioni del Nuovo Codice;

#### Premesso che

- con Determina presidenziale del 2 agosto 2021 (Prot. n. D21/12522) è stato affidato alla società *“Howden Assiteca S.p.A.”* (C.F./P.IVA: 09743130156 - ex *“ASSITECA S.p.A.”*) il servizio di *brokeraggio* assicurativo a favore del Fondo For.Te., per la durata di 36 (trentasei) mesi (CIG: 88474602F6) e per un importo complessivo massimo erogabile pari ad € 9.159,60 (novemilacentocinquantanove/60);
- in data 11 agosto 2021 si è perfezionato il Contratto (Prot. n. D21/13070) tra il Fondo e l'Affidataria, con scadenza in data 11 agosto 2024, avente ad oggetto l'esecuzione delle seguenti attività: analisi dei rischi ed elaborazione di un programma assicurativo; progettazione di prodotti assicurativi; predisposizione di



eventuali atti di gara aventi natura tecnica per la selezione di Compagnie assicurative; gestione ed esecuzione dei Contratti assicurativi del Fondo, in corso e da stipularsi;

- in vista della scadenza del citato Contratto (Prot. n. D21/13070) il Fondo ha avviato, mediante pubblicazione della documentazione di gara sul sito istituzionale in data 19 luglio 2024, la procedura di gara volta ad individuare il soggetto al quale aggiudicare mediante affidamento diretto, ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (di seguito il "Codice"), i servizi di *brokeraggio* e consulenza assicurativa a favore di Fondo For.Te. (di seguito anche i "Servizi" o il "Servizio"), per una durata di 36 (trentasei) mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni, in caso di regolare esecuzione;
- il termine entro il quale trasmettere l'Offerta è stato fissato alle ore 17:00 del giorno 20 settembre 2024, tenuto conto della volontà del Fondo di: *i)* consentire la partecipazione alla procedura da parte degli Operatori che risulteranno iscritti all'Albo fornitori entro il giorno 8 agosto 2024; *ii)* garantire, data la pausa estiva, tempi congrui per la formulazione dell'Offerta da parte degli Operatori iscritti all'Albo ed invitati formalmente alla partecipazione;
- nelle more dell'espletamento di tutte le attività relative all'indetta procedura, è da ritenersi indispensabile per il Fondo garantire, fino all'aggiudicazione definitiva al nuovo Affidatario ed al conseguente perfezionamento del Contratto e comunque non oltre n. 6 (sei) mesi, la regolare prosecuzione del Servizio (CIG: 88474602F6) affidato a "Howden Assiteca S.p.A.";
- la proroga, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, comporta un correlato aumento delle prestazioni del Contratto (Prot. n. D21/13070) per un importo massimo di € 1.100,00 (millecento/00) al netto di IVA di legge e comprensivo di ogni onere e spesa, determinato tenuto conto delle provvigioni applicabili ai Contratti assicurativi da stipularsi nel periodo di proroga;
- la variazione in aumento delle prestazioni legate al Contratto (Prot. n. D21/13070) corrisponde ad un'integrazione economica compresa nella misura del "quinto d'obbligo" come previsto e disciplinato dal comma 12 dell'Art. 106 del Codice;
- in relazione all'incremento d'importo contrattuale, occorre sottolineare che l'indicazione ha il solo scopo di definire il valore massimo delle provvigioni ulteriori spettanti per il Servizio, ma non comporta alcun impegno di spesa diretto a carico del Fondo: l'attività prestata dal *broker* viene remunerata con le provvigioni incluse nei premi associati ai Contratti assicurativi conclusi per il suo tramite (clausola di *brokeraggio*).

#### **Ritenuto che**

- per le motivazioni sopra esposte è indispensabile per il Fondo prorogare la durata del Contratto (Prot. n. D21/13070) con la società "Howden Assiteca S.p.A." per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, decorrenti dal giorno 12 agosto 2024;
- la proroga, diversamente dal rinnovo, ha il solo effetto di differire il termine finale del rapporto contrattuale che, pertanto, resta integralmente regolato dal Contratto originario (Prot. n. D21/13070);

- la proroga è disciplinata dall'Art. 106, comma 11 del Codice che recita: *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga [...]. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*;
- il Contratto in corso di esecuzione (Prot. n. D21/13070) prevede esplicitamente, all'Art. 7 rubricato *“Durata del Contratto”*, la possibilità di proroga ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del Codice, limitatamente *«al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente»* nonché necessario alla conclusione di tutti gli adempimenti connessi al servizio in essere e delle operazioni di gara per il nuovo affidamento;
- il comma 12 dell'Art. 106, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che *«La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto»*;
- le necessità del Fondo sopra descritte possono essere soddisfatte mediante un incremento delle prestazioni legate al Contratto (Prot. n. D21/13070), ai sensi dell'Art. 106, comma 12 del Codice, per un importo massimo pari a € 1.100,00 (millecento/00) al netto di IVA di legge e comprensivo di ogni onere e spesa, determinato tenuto conto della provvigione indicata all'Art. 4.2 del Contratto (Prot. n. D21/13070) applicata ai potenziali Contratti assicurativi da stipularsi nel periodo di proroga;
- l'importo complessivo del Contratto (Prot. n. D21/13070) rideterminato, a seguito dell'aumento delle prestazioni finalizzate a garantire la stipula dei Contratti assicurativi durante il periodo di proroga in esame, è pari ad € 10.259,60 (diecimiladuecentocinquantanove/60).

#### **Preso atto che**

- le motivazioni sopra esposte rendono necessario per il Fondo assicurare precariamente la prosecuzione del Servizio (CIG n. 88474602F6), nelle more del completamento della nuova procedura di affidamento indetta, mediante il ricorso alla proroga tecnica, ex Art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi decorrenti dal giorno 12 agosto 2024 e fino al giorno 12 febbraio 2025;
- la società *“Howden Assiteca S.p.A.”* è stata informata, per le vie brevi, della necessaria proroga tecnica, con applicazione degli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto in essere (Prot. n. D21/13070), tenuto conto delle esigenze ravvisate dal Fondo;
- in ogni caso, il Fondo si riserva il diritto di recesso anticipato da esercitarsi con preavviso di 10 (dieci) giorni, e con rinuncia espressa della *“Howden Assiteca S.p.A.”*, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, sia pure di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'Art. 1671 c.c., qualora, intervenuta l'aggiudicazione definitiva della nuova procedura di affidamento, il Contratto tra il Fondo e il nuovo Affidatario risulti perfezionato prima del giorno 12 febbraio 2025;

- tenuto conto della necessaria attivazione della proroga tecnica, il Fondo ha necessità di incrementare le prestazioni oggetto del Contratto originario (Prot. n. D21/13070) al fine di garantire la stipula dei Contratti assicurativi durante il periodo di proroga in esame (12 agosto 2024 – 12 febbraio 2025);
- la suddetta variazione in aumento delle prestazioni legate al Contratto originario (Prot. n. D21/13070), per un importo complessivo pari ad 1.100,00 (millecento/00) al netto di IVA di legge e comprensivo di ogni onere e spesa, corrisponde ad un'integrazione economica compresa nella misura del "quinto d'obbligo" come previsto e disciplinato dal comma 12 dell'Art. 106 del Codice;
- l'importo è solo indicativo ed è rappresentativo del compenso spettante per l'attività prestata dal *broker*, ma non comporta alcun impegno di spesa diretto a carico del Fondo: le provvigioni sono infatti incluse nei premi assicurativi relativi ai Contratti che verranno conclusi per il tramite del *broker* (clausola di *brokeraggio*);
- le spese per i premi assicurativi, inclusivi della provvigione spettante al *broker* per il servizio prestato, previa verifica della disponibilità dei fondi necessari nel Capitolo "Attività di gestione", sottovoci "AG3.2.1 - Assicurazioni per responsabilità civile della sede del Fondo", "AG3.2.2 - Assicurazioni per responsabilità amministrativa del Fondo", "AG 1.3.1. - Compenso Organi Statutari", "AG 1.1.1 - Retribuzione del personale dipendente" e nel Capitolo "Attività propedeutiche" sottovoce "AP 1.1.1 - Retribuzione del personale dipendente", saranno imputate sul bilancio del Fondo di volta in volta, a seguito della stipula delle polizze concluse con l'intermediazione del *broker*;
- non sussiste la necessità di generare un nuovo CIG, come orientamento espresso dall'ANAC, "quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario".

**Tutto ciò premesso e considerato,**

#### **DETERMINA**

1. di autorizzare il R.U.P. alla "proroga tecnica", ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del Codice, del Contratto (Prot. n. D21/13070) per il servizio di *brokeraggio* assicurativo a favore del Fondo For.Te. (CIG: 88474602F6) stipulato con la società "Howden Assiteca S.p.A." (C.F./P.IVA: 09743130156);
2. che la proroga tecnica del predetto Contratto (Prot. n. D21/13070) è per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, decorrenti dal giorno 12 agosto 2024 e fino al giorno 12 febbraio 2025, ed è funzionale a garantire la prosecuzione del Servizio nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario, nel rispetto delle indicazioni di cui all'Art. 106, comma 11 del Codice;
3. di autorizzare, costituendo un'integrazione economica compresa nella misura del "quinto d'obbligo" come previsto e disciplinato dal comma 12 dell'Art. 106 del Codice, l'incremento delle prestazioni del Contratto originario per il suddetto periodo di proroga per un importo di € 1.100,00 (millecento/00) al



netto di IVA di legge e comprensivo di ogni onere e spesa, pur tenuto conto delle indicazioni sopra riportate in merito all'applicazione della "clausola di *brokeraggio*";

4. che il Fondo si riserva il diritto di recesso anticipato da esercitarsi con preavviso di 10 (dieci) giorni, e con rinuncia espressa della "Howden Assiteca S.p.A.", ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, sia pure di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'Art. 1671 c.c., qualora, intervenuta l'aggiudicazione definitiva della nuova procedura di affidamento, il Contratto tra il Fondo e il nuovo Affidatario risulti perfezionato prima del giorno 12 febbraio 2025;
5. che il R.U.P., nominato con Determinazione a contrarre del 2 agosto 2021 (Prot. n. D21/12522), curi tutti gli adempimenti relativi alla suddetta procedura ed è, altresì, delegato alla firma della proroga;
6. di pubblicare la presente, ai sensi degli Artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Fondo [www.fondoforte.it](http://www.fondoforte.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Acquisizione di beni, servizi e lavori".

**Il Presidente**

Paolo Arena

Firmato Digitalmente

(ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Hai richiesto la verifica di 1 documenti

✔ 1 documenti verificati con successo

⚠ 0 Verifiche non riuscite



Sono state verificate **1 firma** sul documento **Howden Assiteca S.p.A. - Determina di proroga - CIG 88474602F6.pdf.p7m**

[APRI CARTELLA](#)

[ESTRAI](#)

[VISUALIZZA IL FILE](#)

[REPORT](#)

[CHIUDI DETTAGLI](#)



Firma: PAOLO ARENA

📅 25.07.2024

🕒 10:47:45 (UTC)



verificato con successo



parzialmente verificata



non verificata